Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione

Prot. n. 0033200 / P

Data 04/08/2022 Class AAL-5-1-3



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale autonomie locali, Funzione Pubblica, sicurezza e Politiche Dell'immigrazione

Servizio finanza locale

finanzalocale@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 558 fax + 39 0432 555 578, 0432 555 143 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

TRASMESSA A MEZZO PEC

Allegati: n. 2

Udine, data del protocollo

Ai Comuni della Regione

Alle Comunità di montagna

Alla Comunità collinare del Friuli

Alle Comunità

LORO SEDI

e, per conoscenza

Agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Regione Friuli Venezia Giulia

Alla c.a. dei Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Regione Friuli Venezia Giulia

Alla c.a. dei Consiglieri delegati alle Autonomie locali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Regione Friuli Venezia Giulia

Alla Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali

LORO SEDI

Oggetto: D.P.Reg. n. 093 di data 20 luglio 2022: Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18. Illustrazione principali interventi di modifica.

1. Premessa

La legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al titolo III, capo II (artt. 24-29) contiene le disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti locali.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 26 della suddetta legge regionale 18/2015, prevede che con regolamento di attuazione sia determinata l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali, in base alla tipologia di Enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli Enti locali e al numero di anni d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; mentre il comma 4 del medesimo articolo demanda al regolamento la definizione delle modalità e dei termini di iscrizione nell'elenco regionale, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 03.08.2022 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Regione n. 093 del 20 luglio 2022, con il quale è stato adottato il nuovo regolamento che disciplina l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori degli Enti locali e al quale si rimanda per un'attenta lettura.

Il suddetto regolamento, rispetto a quello fino ad ora vigente, risponde alla necessità di adeguare i contenuti alle modifiche normative intervenute e di migliorare le previsioni regolamentari esistenti, anche alla luce dell'esperienza maturata in questi primi cinque anni di applicazione della disciplina e delle proposte emerse dal confronto con i rappresentanti degli Ordini professionali territoriali e della Sezione regionale dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli Enti locali.

Alla luce di quanto premesso, nell'intento di fornire elementi utili all'applicazione del dettato regolamentare, si espongono i principali interventi di modifica strutturati secondo le seguenti aree tematiche:

- A. la disciplina dei revisori non esperti in revisione economico-finanziaria degli Enti locali;
- B. l'aggiornamento dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali;
- **C.** le conseguenze della cancellazione dall'elenco regionale.

A. La disciplina dei revisori non esperti in revisione economico-finanziaria degli Enti locali

È previsto **l'obbligo**, anziché la facoltà come previsto dalla previgente disciplina, in capo al revisore non esperto, temporaneamente inserito in fascia 2, di richiedere tramite il modello di domanda allegato, il passaggio alla fascia 1 **entro quarantacinque giorni dalla data in cui matura il requisito mancante riferito alla durata degli incarichi**, per rimanere iscritto nell'elenco regionale.

Inoltre, si è previsto che i revisori non esperti:

- ➤ a decorrere dalla data in cui maturano il requisito relativo alla durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1, sono esclusi dai sorteggi di fascia 2;
- ➤ possono essere nominati quali componenti del collegio se maturano il requisito relativo alla durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1 dopo il sorteggio;
- > mantengono gli incarichi in corso fino alla loro scadenza a seguito del passaggio alla fascia 1.

Si è ritenuto opportuno prevedere una disciplina transitoria per i revisori non esperti che abbiano maturato il requisito relativo alla durata degli incarichi prima dell'entrata in vigore del regolamento, ma che non abbiano ancora richiesto il passaggio alla fascia 1. In particolare, i medesimi revisori devono presentare domanda di inserimento in detta fascia entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Ulteriori disposizioni transitorie per i revisori non esperti disciplinano il mantenimento degli incarichi e la possibilità di nomina quali componenti del collegio qualora il passaggio in fascia 1 sia avvenuto dopo il sorteggio.

B. L'aggiornamento dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali

Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali, il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale è subordinato al permanere del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Nel regolamento adottato con decreto n. 093/Pres./2022 è pertanto disposto che i revisori devono comunicare alla Struttura regionale:

- l'avvenuto conseguimento di almeno trenta crediti formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti territoriali dal 1° al 15 gennaio di ogni anno con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà;
- ➤ l'eventuale venir meno del requisito della residenza con dichiarazione sostitutiva di certificazione.

C. Le conseguenze della cancellazione dall'elenco regionale

Si è ritenuto di adeguare le previsioni in materia di cancellazione dall'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali alla legislazione nazionale e, in particolare, alla disposizione contenuta nel decreto del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale del 25 febbraio 2021, che prevede come conseguenza della cancellazione, la decadenza dagli incarichi in corso e l'impossibilità ad essere nominati.

A tal fine, nel regolamento di recente adozione, si è previsto che il venir meno dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco regionale e la **decadenza dagli incarichi in corso**, nonché **l'impossibilità ad assumere un incarico** qualora la perdita dei requisiti avvenga dopo il sorteggio ma prima della nomina.

La Struttura rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Vicedirettore centrale dott.ssa Sabrina Miotto

Referenti:

- dott.ssa Raffaella Faleschini tel. 0432/555505 e-mail: raffaella.faleschini@regione.fvg.it;
- sig.ra Stefania Carlig tel. 0432/555037 e-mail: <u>stefania.carlig@regione.fvg.it;</u>
- sig.ra Gabriella Chiabudini tel. 0432/555537 e-mail: gabriella.chiabudini@regione.fvg.it;
- sig.ra Cristina Melon 0432/555171 e-mail: cristina.melon@regione.fvg.it;
- sig.ra Ethel Pividori 0432/555092 e-mail: ethel.pividori@regione.fvg.it;
- dott.ssa Chiara Tosoni tel. 0432/555824 e-mail: chiara.tosoni@regione.fvg.it.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)